



CIRCOLARE N. 19

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER IL PNRR  
UFFICI III - VI

Prot. Nr.

Alle Amministrazioni Centrali dello Stato titolari di Misure PNRR

All' ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani

All' UPI – Unione Province Italiane

Alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni

e, p.c.

Alle Ragionerie territoriali dello Stato

Agli Uffici Centrali di Bilancio presso i Ministeri

OGGETTO: Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU.

L'accelerazione del percorso attuativo del PNRR, anche sotto il profilo dello snellimento dei processi di erogazione dei contributi assegnati, riveste la massima importanza per il successo del Piano.

Con la presente circolare, il Ministero dell'Economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato intende fornire chiarimenti e prospettare soluzioni immediatamente operative a fronte delle sollecitazioni pervenute soprattutto dagli Enti locali al fine di superare alcune difficoltà di utilizzo del sistema ReGiS e rafforzare il suo utilizzo ai fini del monitoraggio, rendicontazione ed erogazione delle risorse messe a disposizione con il PNRR. Gli argomenti trattati nella circolare sono:

- a) accreditamento e profilazione degli utenti del sistema;
- b) recupero degli identificativi di progetto tuttora mancanti (CUP ed eventuale descrizione degli interventi) anche con il contributo dei soggetti attuatori;
- c) modalità di correzione dei dati errati;
- d) modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa previste dalla normativa vigente.

## 1. Utilizzo del sistema ReGiS

### *Verifica utenze e anagrafiche progetti*

Al fine di facilitare ed accelerare l'utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti di gestione (anche dei flussi finanziari), monitoraggio, rendicontazione e controllo, degli interventi del PNRR, **le Amministrazioni centrali titolari delle misure verificano, tempestivamente e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente circolare, la completezza dei dati censiti sul sistema ReGiS** relativamente alle procedure di attivazione delle misure ed ai provvedimenti di assegnazione delle risorse, nonché ai singoli progetti che concorrono a realizzare le misure stesse, con particolare riferimento al caricamento dei codici unici dei progetti (CUP).

La Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per il PNRR provvede alla profilazione delle utenze dei soggetti attuatori sul sistema ReGiS di norma entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.

### *Manuali tecnico-operativi*

Al fine di dare certezza sugli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo a carico dei soggetti attuatori e sulle relative modalità di espletamento, anche attraverso le funzionalità del sistema ReGiS, le Amministrazioni centrali titolari delle misure, qualora non vi abbiano già provveduto, sono tenute a definire e diramare, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare, i manuali tecnico-operativi contenenti gli obblighi e le scadenze in capo ai soggetti attuatori e le informazioni necessarie, inclusa la parte documentale, da inserire nel sistema ReGiS. Le Amministrazioni che alla data di pubblicazione della presente circolare abbiano già emanato i manuali tecnico operativi, provvedono, nello stesso termine di cui sopra, al loro aggiornamento per tener conto di quanto di seguito previsto. I manuali tecnico-operativi devono contenere l'indicazione del responsabile della misura dell'amministrazione centrale titolare e dei contatti per l'assistenza tecnico-operativa e, ai fini della loro capillare divulgazione, sono inviati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR per essere pubblicati in apposita sezione del portale "*ItaliaDomani*", oltre alla pubblicazione, a cura delle Amministrazioni centrali titolari delle misure, sui rispettivi siti istituzionali. Gli Uffici della Ragioneria generale dello Stato sono a disposizione delle predette Amministrazioni per eventuali esigenze di approfondimento in merito all'impostazione ed ai contenuti dei predetti manuali.

Si precisa che, relativamente al circuito finanziario, i manuali da emanare e/o aggiornare a cura delle Amministrazioni titolari delle misure devono prevedere modalità semplificate per l'erogazione delle anticipazioni, assicurando ai soggetti attuatori la tempestiva disponibilità della liquidità necessaria per avviare gli interventi. I manuali devono, inoltre, specificare le condizioni per l'erogazione dei rimborsi di spesa successivi e per il saldo finale, evidenziando le informazioni e la relativa documentazione di corredo da rendere disponibile sul sistema ReGiS.

In ogni caso, le procedure finanziarie da utilizzare per l'attivazione delle risorse, anche relativamente ai progetti finanziati con risorse a legislazione vigente (cd. progetti in essere), devono essere tali da assicurare la necessaria liquidità per i soggetti attuatori in tutte le fasi di realizzazione degli interventi fino al saldo. A tal fine, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ad adeguare, sempre nel termine di 30 giorni dall'emanazione della presente circolare, eventuali procedure difformi precedentemente stabilite in via amministrativa.

Entro 15 giorni dall'emanazione della presente circolare, i soggetti attuatori sono abilitati a provvedere autonomamente all'inserimento nell'ambito del sistema ReGiS dei codici unici dei progetti (CUP) ammessi al finanziamento del PNRR, nonché ad apportare direttamente le variazioni degli importi ammessi nei casi in cui si riscontrino variazioni, ovvero gli importi risultino errati e sono tenuti a verificare e, ove necessario, a modificare o integrare le informazioni già registrate sul sistema ReGiS, ovvero ad inserire tempestivamente le stesse.

Le informazioni relative al monitoraggio devono essere successivamente aggiornate ad ogni avanzamento significativo dell'intervento, ovvero alle scadenze mensili previste dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 27 del 21 giugno 2022.

#### ***Verifica rendiconti ed erogazioni intermedie***

Le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono, entro quindici giorni dalla ricezione, alla validazione dei rendiconti di spesa caricati sul sistema ReGiS da parte dei soggetti attuatori, in coerenza con le indicazioni contenute nei manuali operativi diramati, ai fini del riconoscimento dei relativi pagamenti spettanti, ovvero in caso di rendiconti errati e/o incompleti, alla richiesta puntuale di integrazione di dati e di eventuali documenti.

A seguito della verificata sussistenza dei presupposti per il pagamento, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono, entro i successivi dieci giorni lavorativi, al pagamento delle spese rendicontate utilizzando le disponibilità esistenti in bilancio (nel caso dei cosiddetti *progetti in essere*), ovvero sulle contabilità di tesoreria NGEU (nel caso dei nuovi progetti).

Nel caso di insufficienza delle risorse sulle contabilità di tesoreria NGEU, le Amministrazioni

centrali titolari delle misure provvedono tempestivamente a richiedere l'integrazione delle risorse al MEF – Ispettorato generale per il PNRR che provvede, dopo istruttoria, ad effettuare l'immediata operazione di reintegro e le Amministrazioni titolari dovranno provvedere ad effettuare il pagamento ai soggetti attuatori entro dieci giorni lavorativi dal reintegro delle risorse da parte del MEF.

In casi di particolare urgenza, ove richiesto dall'Amministrazione centrale titolare della misura, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR effettuerà direttamente il pagamento in favore del soggetto attuatore interessato.

Nel caso in cui l'insufficienza dei fondi riguardasse le risorse ordinarie che finanziano i *progetti in essere*, potrà essere attivata l'erogazione dell'anticipazione a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, prevista dall'art. 6 del decreto-legge n. 13/2023, con le modalità descritte al successivo punto 2 della presente circolare.

### ***Servizi di assistenza***

Continua la sua operatività, con un ulteriore rafforzamento, il servizio di **assistenza tecnica e gestione delle utenze** a cui è possibile rivolgersi per ogni esigenza di supporto con l'ausilio di Sogei S.p.A.. Il servizio è attivabile mediante apertura di un *ticket* da parte dell'utente utilizzando l'apposita funzionalità disponibile direttamente nella piattaforma ReGiS o attraverso la medesima funzionalità disponibile nel portale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Area RGS, raggiungibile al seguente link: <https://area.rgs.mef.gov.it>

Eventuali problematiche connesse al servizio di assistenza tecnica potranno essere comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR – Ufficio III, al seguente indirizzo mail [monitoraggioPNRR@mef.gov.it](mailto:monitoraggioPNRR@mef.gov.it)

A supporto delle Amministrazioni locali titolari di progetti PNRR, i singoli Enti potranno contattare le **Ragionerie Territoriali dello Stato**, competenti per territorio, presso cui sono operative specifiche unità, attivate in esito al Protocollo d'intesa stipulato nel mese di ottobre 2022 dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con il Dipartimento degli Affari interni del Ministero dell'interno.

Al fine dell'utilizzo capillare presso le Amministrazioni locali del sistema ReGiS, la Ragioneria Generale, coinvolgendo le Amministrazioni titolari interessate, attiverà inoltre appositi canali di collaborazione con ANCI, UPI e la Conferenza delle Regioni. Ciò, in particolare, per gli aspetti - obbligatoriamente previsti dal Reg. (UE) 241/2021 - connessi alla dimostrazione del rispetto del principio del DNSH e alla relativa documentazione giustificativa da allegare, nonché alla verifica di

eventuali “titolarità effettive” in capo ai destinatari finali/appaltatori delle risorse PNRR e all’assenza di conflitti di interessi<sup>1</sup>.

## 2. Procedure per l’attivazione delle anticipazioni

Per quanto riguarda le modalità attraverso le quali vanno attivate le anticipazioni di cassa previste per il PNRR, occorre far presente, in via preliminare, che gli interventi del PNRR sono finanziati attraverso due canali principali:

- il Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 1, comma 1037, della legge n. 178/2020, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione europea, volto ad assicurare la copertura finanziaria dei nuovi progetti del PNRR (circa 142 miliardi di euro comprese le risorse del Fondo sviluppo e coesione);
- i fondi di bilancio ordinari disponibili presso i Ministeri sulla base di autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente, che assicurano la copertura dei cosiddetti “*progetti in essere*” (circa 50 miliardi di euro).

Le procedure finanziarie riguardanti le risorse del Fondo NGEU-Italia sono disciplinate, nel dettaglio, dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021 e s.m.i., mentre le risorse relative ai progetti in essere sono gestite secondo le regole applicabili in via ordinaria a seconda della fonte finanziaria di provenienza.

### *Anticipazioni destinate al finanziamento dei nuovi progetti*

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 279, del 23/11/2021, disciplina le modalità di erogazione delle risorse in favore dei nuovi progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’articolo 2 del predetto decreto individua le modalità attraverso cui l’Ispettorato Generale per il PNRR provvede a rendere disponibili alle Amministrazioni centrali titolari di misure o ai soggetti attuatori le risorse del Fondo a titolo di anticipazione, rimborso e saldo.

<sup>1</sup> In relazione ai controlli su “titolarità effettive” e “conflitti di interessi”, fermi restando gli adempimenti minimi previsti dalle “*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*” dell’11 agosto 2022, successivamente integrate con Circolare RGS del 14 aprile 2023, consistenti nell’acquisizione a cura dei Soggetti attuatori delle autodichiarazioni rilasciate dai soggetti ivi individuati, sono allo studio ulteriori iniziative da parte della scrivente RGS-IG PNRR volte a facilitare l’acquisizione e la verifica delle informazioni richieste attraverso la piattaforma ReGiS.

Al riguardo, si precisa che **non è richiesto il caricamento sul sistema ReGiS di alcun documento giustificativo di spesa** per poter beneficiare delle predette anticipazioni. L'unico requisito è che il progetto sia censito nel sistema ReGiS .

Con specifico riguardo alle erogazioni di risorse a titolo di anticipazione, l'art. 2, comma 2, del richiamato decreto stabilisce che, di norma, l'importo delle anticipazioni concesse può arrivare **fino al 10 per cento** della dotazione finanziaria di ciascuna misura, nel caso di erogazione complessiva in favore dell'Amministrazione centrale titolare di misura. Nel caso di anticipazione diretta ai soggetti attuatori, la quota "**fino al 10 per cento**" è calcolata sul finanziamento PNRR assegnato all'intervento.

La richiesta di anticipazione va inoltrata al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR dall'Amministrazione titolare della misura, anche sulla base delle esigenze manifestate dai soggetti attuatori, attraverso un'apposita funzione del sistema ReGiS, senza alcuna altra formalità salvo la dichiarazione che le procedure di attivazione della misura sono in corso.

In casi eccezionali, debitamente motivati dall'Amministrazione titolare dell'intervento, o dal Soggetto attuatore, l'importo dell'anticipazione richiesto **può essere anche superiore al 10 per cento.**

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, **rientrano tra i casi eccezionali le richieste di maggiorazione dell'anticipazione legate alle esigenze di cui al comma 18, dell'articolo 35 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni (anticipazione all'appaltatore), nonché le richieste di erogazione in favore di interventi che prevedono aiuti e Fondi a leva.**

Ne consegue che **i soggetti attuatori, possono beneficiare di anticipazioni superiori alla quota del 10 per cento sulla base di una apposita richiesta motivata dalla necessità di far fronte alle esigenze di cassa derivanti dalla modalità con cui l'intervento deve essere realizzato,** come nel caso, si ribadisce, di applicazione del citato comma 18, dell'articolo 35 del d.lgs. n. 50/2016 (anticipazione all'appaltatore).

L'anticipazione erogata secondo i criteri suddetti viene reintegrata dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare, mediante il rimborso delle spese sostenute e di volta in volta rendicontate, senza necessità di preventivo esaurimento della quota di anticipazione erogata.

**Ogni ulteriore dubbio o chiarimento sulle modalità di riconoscimento delle anticipazioni fin qui descritte potrà essere risolto scrivendo all'ufficio responsabile dei pagamenti NGEU del Ministero dell'economia e delle finanze al seguente indirizzo mail: [gestionefinanziariapnrr@mef.gov.it](mailto:gestionefinanziariapnrr@mef.gov.it)**

### *Anticipazioni previste per i progetti in essere*

Come detto, i progetti in essere seguono il circuito finanziario previsto dalle rispettive leggi di settore. Tuttavia, al fine di garantire il tempestivo afflusso di risorse ai soggetti attuatori dei progetti in essere inclusi nel Piano, è stata introdotta una apposita procedura finanziaria per far fronte alle esigenze di liquidità dei progetti “in essere”.

Infatti, l’art. 6 del decreto-legge n. 13/2023, al fine di semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse PNRR, introduce una modifica all’art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 152/2021, disponendo, al comma 1, che: “Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell’economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all’articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può disporre anticipazioni in favore dei relativi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste dagli stessi presentate, sentite le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono [...]”.

La norma in argomento attribuisce ai soggetti attuatori di interventi PNRR, compresi gli Enti locali, la facoltà di attivare un ulteriore iter finanziario volto a ottenere anticipazioni destinate al tempestivo avvio e all’esecuzione dei progetti PNRR, finanziati con risorse a valere sul bilancio dello Stato.

La nuova procedura prevede che i soggetti attuatori possano presentare una richiesta di anticipazione motivata al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale, sentita l’Amministrazione titolare della misura su cui il progetto insiste, può disporre anticipazioni a valere sui fondi giacenti nel conto di Tesoreria Next Generation EU, alla stessa stregua di quanto avviene con i nuovi progetti.

L’anticipazione può essere erogata in particolare per sopperire ad esigenze di cassa che si dovessero rendere necessarie per far fronte ai pagamenti per l’avvio degli interventi, ovvero per gli stati di avanzamento progettuali o per il saldo, sulla base degli atti presentati dal Soggetto attuatore e verificati dall’Amministrazione titolare, nei limiti della spesa complessiva autorizzata per ciascun intervento a valere sulle risorse PNRR, qualora l’importo erogabile a valere sulle risorse previste a legislazione vigente non fosse sufficiente a coprire le esigenze stesse.

La richiesta di anticipazione va inoltrata al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR dal soggetto attuatore secondo le modalità descritte in apposita guida operativa che sarà emanata entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente circolare. Il Ministero titolare dell’intervento dovrà provvedere al

